

# **Università degli Studi di Perugia**

## **Regolamento del Corso di Dottorato in Civil and Environmental Engineering**

Regolamento ad uso interno aggiornato sulla base delle “Linee guida per la definizione delle attività didattiche e formative nell’ambito dei corsi di dottorato di ricerca” approvate dal Presidio della Qualità in data 12 dicembre 2022.

Per quanto qui non riportato si fa riferimento al Regolamento di Ateneo per i Corsi di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 620/2022 11 marzo 2022

### **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina gli obiettivi specifici del Dottorato in Civil and Environmental Engineering, l’organizzazione interna e le regole comportamentali per i dottorandi che lo frequentano, ai sensi del Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca emanato con D.R. 1548 del 7 agosto 2013, cui si fa integrale rinvio, di seguito denominato “Regolamento dottorati”.

### **Art. 2 Obiettivi e articolazione del Corso di Dottorato**

1. Oltre agli obiettivi generali, il Dottorato di Ricerca in Civil and Environmental Engineering si propone di fornire agli allievi gli strumenti necessari per svolgere attività di ricerca nei settori caratterizzanti e di frontiera dell’Ingegneria Civile, Ambientale, dei Materiali Avanzati e dell’Architettura. Il Dottorato mira alla formazione ed all’avanzamento delle conoscenze scientifiche nell’ambito della prevenzione, previsione e mitigazione dei rischi naturali e antropici sull’ambiente costruito, così come della progettazione e gestione dei sistemi complessi e delle infrastrutture dell’Ingegneria Civile, privilegiando approcci quantitativi basati su modelli matematici ingegneristici. Il Dottorato promuove un approccio multidisciplinare nel quale, a completamento delle discipline di Ingegneria e Architettura, sono altresì coinvolte discipline di altre aree in piena coerenza con la missione del corso e con il progetto di sviluppo del Dipartimento proponente (Dipartimento di Eccellenza 2017).

2. Il Dottorato coinvolge prevalentemente, ma non esclusivamente, i seguenti SSD:

CEAR-01/A Idraulica

CEAR-01/B Costruzioni Idrauliche

CEAR-02/A Ingegneria Sanitaria-Ambientale

CEAR-03/A Strade, Ferrovie ed Aeroporti

CEAR-03/B Trasporti

CEAR-03/C Estimo e valutazione

CEAR-04/A Geomatica

CEAR-05/A Geotecnica

CEAR-06/A Scienza delle Costruzioni

CEAR-07/A Tecnica delle Costruzioni

CEAR-08/A Architettura Tecnica

CEAR-08/B Produzione e gestione dell’ambiente costruito

CEAR-08/C Progettazione tecnologica e ambientale dell’architettura

CEAR-08/D Design

CEAR-09/A Composizione Architettonica e Urbana

CEAR-09/B Architettura del Paesaggio

CEAR-09/C Architettura degli Interni e Allestimento

CEAR-10/A Disegno  
CEAR-11/A Storia dell'Architettura  
CEAR-11/B Restauro  
CEAR-12/A Tecnica e Pianificazione Urbanistica  
CEAR-12/B Urbanistica  
IMAT-01/A Scienza e Tecnologia dei Materiali  
CHEM-06/A Fondamenti Chimici delle Tecnologie  
AGRI-01/A Economia agraria, alimentare ed estimo rurale  
AGRI-06/B Chimica Agraria  
BIOS-01/C Botanica Ambientale e Applicata

3. Il Dottorato coinvolge prevalentemente, ma non esclusivamente, i seguenti settori ERC:

PE6\_8 Computer graphics, computer vision, multi media, computer games  
PE6\_9 Human computer interaction and interface, visualisation and natural language processing  
PE6\_11 Machine learning, statistical data processing and applications using signal processing  
PE6\_12 Scientific computing, simulation and modelling tools  
PE7\_3 Simulation engineering and modelling  
PE7\_4 (Micro- and nano-) systems engineering  
PE7\_7 Signal processing  
PE8\_1 Aerospace engineering  
PR8\_3 Civil engineering, architecture, maritime/hydraulic engineering, geotechnics, waste treatment  
PE8\_4 Computational engineering  
PE8\_5 Fluid mechanics, hydraulic-, turbo-, and piston- engines  
PE8\_7 Mechanical and manufacturing engineering (shaping, mounting, joining, separation)  
PE8\_8 Materials engineering (metals, ceramics, polymers, composites, etc.)  
PE8\_9 Production technology, process engineering  
PE8\_10 Industrial design (product design, ergonomics, man-machine interfaces, etc.)  
PE8\_11 Sustainable design (for recycling, for environment, eco-design)  
PE8\_12 Lightweight construction, textile technology  
PE8\_13 Industrial bioengineering  
PE10\_3 Climatology and climate change  
PE10\_7 Physics of earth's interior, seismology, geodynamics  
PE10\_14 Earth observations from space/remote sensing  
PE10\_17 Hydrology, hydrogeology, engineering and environmental geology, water and soil pollution  
PE10\_20 Geohazards: earthquakes, landslides, tsunamis and other ground instabilities  
SH2\_6 Sustainability sciences, environment and resources  
SH2\_7 Environmental and climate change, societal impact and policy  
SH2\_8 Energy, transportation and mobility  
SH2\_9 Urban, regional and rural studies  
SH2\_10 Land use and regional planning  
SH2\_11 Human, economic and social geography  
SH2\_12 GIS, spatial analysis; big data in political, geographical and legal studies  
SH3\_10 Geographic information systems, spatial data analysis  
SH5\_4 Visual and performing arts, film, design  
SH5\_6 History of art and architecture, arts-based research  
SH5\_7 Museums, exhibitions, conservation and restoration  
SH5\_12 Computational modelling and digitisation in the cultural sphere  
SH6\_3 General archaeology, archaeometry, landscape archaeology

### **Art. 3 Organi del Corso di Dottorato**

1. Sono organi del Corso di Dottorato il Collegio dei Docenti ed il Coordinatore.
2. Le funzioni degli organi del Corso di Dottorato sono disciplinate dagli artt. 12 e 13 del Regolamento Dottorati, ai quali si rimanda.
3. L'afferenza di nuovi docenti al Collegio è disciplinata dall'art. 12 del Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca di Ateneo. Le domande di afferenza dovranno essere presentate entro gennaio di ciascun anno e saranno valutate dal Collegio prima dell'attivazione di ogni ciclo.

La votazione sull'afferenza può avvenire a scrutinio palese solo se decisa all'unanimità dai componenti del Collegio; su proposta del Coordinatore o su richiesta anche di un solo membro del Collegio la votazione avverrà a scrutinio segreto e parteciperanno alla votazione tutti i membri del Collegio dei Docenti del Dottorato, tenendo conto dei criteri scientifici previsti dal Regolamento generale d'Ateneo e dalle norme ministeriali previste dal MIUR.

I nuovi membri ammessi risulteranno afferenti al Collegio a partire dal 1 novembre, previo accreditamento del corso ad opera del MIUR.

4. Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Dottorati, il Collegio dei Docenti è integrato da rappresentanti degli iscritti al Corso, le cui modalità di elezione sono stabilite dall'art. 4 del presente Regolamento.

Tali rappresentanti partecipano alle riunioni dell'organo con funzione consultiva per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi del Corso; essi non partecipano alle discussioni e alle deliberazioni riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale.

### **Art. 4 Rappresentanza dei dottorandi nel Collegio dei Docenti**

1. Al Collegio dei Docenti partecipa una rappresentanza di due dottorandi.
2. Le rappresentanze degli studenti sono nominate su designazione unanime degli studenti iscritti al corso di dottorato. In difetto di unanimità nella designazione si procede secondo quanto previsto dal capo 10 del Regolamento generale di Ateneo.
3. I nuovi rappresentanti assumono le funzioni di componenti del Collegio dei Docenti dall'inizio dell'anno accademico di riferimento.
4. La durata del mandato dei designati è di due anni, ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.

### **Art. 5 Modalità di accesso ai corsi**

1. Sono giudicati idonei coloro che abbiano conseguito una valutazione superiore o uguale a 30/60.
2. L'accesso ai Corsi di Dottorato avviene tramite selezione pubblica.
3. La procedura di selezione verrà espletata mediante valutazione dei titoli e colloquio (in sessantesimi: 30+30); il colloquio si intende superato qualora il candidato abbia ottenuto un punteggio minimo pari a 21.
4. Se previsto dal bando di concorso, il candidato può elaborare una proposta di progetto di ricerca utile a verificare l'attitudine alla ricerca e gli interessi scientifici del candidato, da presentarsi unitamente alla domanda di partecipazione al concorso. Durante il colloquio il candidato provvede ad illustrare la proposta progettuale oltre che in italiano anche in lingua inglese, sia in presenza che tramite videoconferenza.
5. Il colloquio, qualora sostenuto in lingua italiana, prevede l'accertamento della conoscenza

della lingua inglese. La valutazione complessiva, in trentesimi, è accompagnata da un giudizio motivato.

6. Se il bando prevede una quota di posti riservata a studenti laureati in Università estere, a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, ivi compresi i titolari di borse di ricerca finanziate dall'Unione Europea o da altra Istituzione scientifica europea o internazionale, le modalità di svolgimento delle procedure di ammissione sono le stesse previste per gli altri posti.

7. Se il bando prevede dei posti riservati a dipendenti di aziende in Convenzione (Dottorato industriale) le modalità di svolgimento delle procedure di ammissione sono le stesse previste per gli altri posti. Nel caso di altre tipologie di Dottorato (Marie/Curie, borsisti stati esteri, etc.) le modalità di svolgimento delle procedure di ammissione sono di norma stabilite in appositi accordi.

### **Art. 6 Progetto formativo del dottorando**

1. In accordo con le "Linee guida per la definizione delle attività didattiche e formative nell'ambito dei corsi di dottorato di ricerca" approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo in data 31 gennaio 2024, il progetto formativo del dottorando è così articolato:

- sviluppo, sotto la guida di uno o più supervisori, di un programma di ricerca individuale, riferito ad un ambito disciplinare specifico fra quelli su cui è incentrato il Corso;
- frequenza di attività didattiche di livello dottorale, complementari alla attività di ricerca, non inferiori a 30 cfu/triennio, secondo le indicazioni del Collegio e meglio specificate nella Tabella 1 riportata al comma 5 del presente articolo. Il riconoscimento dei cfu acquisiti è effettuato dal Collegio, avvalendosi di quanto specificato nella Tabella 2 riportata all'Art. 7, comma 1, che autorizza la frequenza e ne valuta gli esiti;
- frequenza di altre attività formative, che contribuiscono alla formazione dello studente, ma non prevedono acquisizione di cfu

2. Annualmente il Coordinatore, sentito il Collegio dei Docenti del Dottorato, propone ai dottorandi un programma di attività didattiche formalmente attribuite ai docenti del Collegio o a esperti esterni.

3. Ogni anno il dottorando presenta al collegio un piano scientifico-didattico individuale relativo alle attività formative e di ricerca previste per quell'anno, comprensivo delle attività didattiche identificate di concerto con il tutor fra gli insegnamenti attivati appositamente per il corso di Dottorato o fra quelli attivati presso i Dipartimenti dell'Ateneo o altrove (scuole estive, scuole europee, workshop, etc.).

4. Il corso di Dottorato di Ricerca è suddiviso nei tre anni nel modo seguente:

- I anno: è dedicato all'orientamento scientifico e all'acquisizione delle necessarie competenze specialistiche per sviluppare, in accordo con quanto concertato con il tutor, un adeguato progetto di ricerca da seguire durante il percorso e che sarà poi oggetto della tesi.
- Il e III anno: sono dedicati principalmente al lavoro di ricerca inerente alla tesi. Il dottorando, oltre a proseguire la propria formazione come programmato dal Corso di Dottorato, è vivamente invitato a partecipare agli eventi scientifici nazionali e internazionali nel settore da lui scelto e in quelli affini giudicati utili per la sua formazione.

5. Attività Didattiche. Il dottorando è tenuto a partecipare alle attività didattiche appositamente predisposte dal Collegio dei Docenti o dall'Ateneo per il Dottorato un totale di almeno 30 CFU (10 per anno in media, ma tipicamente da acquisire in gran parte nel primo e secondo anno). I CFU possono essere conseguiti attraverso la partecipazione alle

attività didattiche di tipologia A, B, C e D dettagliate in Tabella 1.

Ogni insegnamento di cui alla tipologia A (Tab. 1) prevede ai fini della valutazione una verifica finale da sostenere esclusivamente in presenza e che può essere espletata anche cumulativamente per più insegnamenti

Il Corso di Dottorato non prevede tra le attività didattiche gli insegnamenti erogati nei corsi di laurea magistrale; l'eventuale frequenza di tali insegnamenti da parte del Dottorando può essere registrata tra le attività formative, previa valutazione della congruità con il progetto formativo del Dottorando da parte del Collegio Docenti.

Il Collegio Docenti, su richiesta, autorizza la frequenza a distanza in modalità sincrona di Dottorandi che temporaneamente stanno svolgendo le loro attività dottorali fuori sede e, previa richiesta motivata e documentata, di Dottorandi che rientrano nelle categorie di cui al D.R. 2199/2023 e ss.mm.ii..

Tab. 1. Tipologia delle attività didattiche

<b>Tipologia</b>	<b>Cfu previsti (minimo/studente/ciclo)</b>
A. Didattica frontale erogata dal Corso di Dottorato	almeno 12 cfu
B. Didattica frontale erogata da altri Corsi di Dottorato	
C. Didattica frontale e trasversale di Ateneo e/o di altro Corso di Dottorato, anche di altro Ateneo, a carattere multi/inter/trans-disciplinare	almeno 6 cfu
D. Attività congressuali e scuole dottorali	almeno 3 cfu
<b>TOTALE</b>	<b>almeno 30 cfu</b>

6. Attività formative. Le attività formative contribuiscono alla formazione del dottorando e possono prevedere anche attività nel campo della didattica, della proprietà intellettuale e della Terza Missione; sono proposte dal Dottorando, approvate dal Tutor e quindi proposte al Collegio dei Docenti che le approva entro il termine stabilito dall'art. 10 c. 2 lett. e) del Regolamento d'Ateneo per i Corsi di Dottorato di Ricerca.

Le attività formative possono includere le seguenti tipologie:

- didattica integrativa, nel limite massimo di 40 ore per a.a. e previa delibera di attribuzione da parte del Consiglio di Dipartimento;
- attività in qualità di cultore della materia, con nomina ai sensi del vigente Regolamento d'Ateneo in materia;
- attività di tutorato da bando, accertato dagli Uffici di Ateneo competenti;
- attività di tutorato agli studenti di lauree di I e II livello, accertato e certificato dal Tutor o dal Docente di riferimento del corso cui il tutorato è destinato;
- partecipazione attiva ad eventi di orientamento organizzati dal Dipartimento di riferimento o dall'Ateneo;
- presentazione da parte del dottorando di atti scientifici a congressi e seminari tenuti su invito;
- partecipazione a journal club;
- altre attività formative strettamente collegate alla tipologia del corso di dottorato.

Le attività formative sono registrate nel curriculum del Dottorando, ma per esse non è previsto il conseguimento di cfu e non concorrono a soddisfare i requisiti minimi delle attività didattiche. Concorrono alla valutazione finale del dottorando.

## **Art. 7 Verifica delle attività didattiche e formative**

1. Entro la fine di ottobre di ogni anno accademico il dottorando deve consegnare al

coordinatore una relazione scientifico-didattica concernente tutte le attività didattiche, formative e di ricerca espletate; nello stesso termine deve inviare al tutor le parti della tesi eventualmente elaborate fino a quel momento. Le relazioni saranno valutate dal collegio che, sentito il dottorando e il tutor con riguardo ai progressi nell'elaborazione della tesi, in caso di valutazione positiva, provvederà a disporre l'ammissione all'anno successivo, attribuendo i crediti formativi per attività didattiche e valutando le altre attività formative svolte dal dottorando. L'impegno complessivo per formazione e ricerca nel triennio di Dottorato è quantificabile in 180 CFU (circa 60 all'anno), di cui almeno 30 nel triennio per attività didattica come indicato all'art. 6. Alla fine del terzo anno i dottorandi devono presentare una relazione conclusiva sulle attività svolte nel corso dei tre anni di Dottorato, cui farà seguito la formulazione di un giudizio di merito da parte del Collegio dei Docenti, anche considerando i CFU equivalenti per le attività svolte dal dottorando nel triennio, che disporrà l'ammissione all'esame finale secondo le modalità stabilite al successivo Art. 9.

Il piano delle attività didattiche formative deve essere concordato dal dottorando con il proprio tutor (eventualmente con apposito modulo fornito dal Collegio).

Ogni dottorando compila una scheda, appositamente predisposta dal Dottorato, dalla quale risulta la contabilità dei CFU ottenuti.

Al fine di permettere al dottorando di concentrarsi sul completamento della tesi di Dottorato è preferibile che il piano scientifico-didattico presentato nel terzo anno preveda una riduzione degli impegni formativi e didattici. In vista del passaggio al secondo e al terzo anno di corso, è necessario che a fine ottobre i dottorandi compilino una relazione sulle attività svolte durante l'anno precedente.

La relazione consiste in un elaborato le cui norme sono riportate nell'allegato 1 al presente Regolamento.

Per la compilazione della scheda relativa alle attività di formazione, i crediti attribuibili alle singole tipologie di attività didattiche indicate in Tabella 1 (vedi art. 6 comma 5) vengono definiti sulla base di quanto riportato in Tabella 2.

Tab. 2. Riconoscimento ed attribuzione di cfu alle diverse tipologie di attività didattiche

<b>Tipologia di attività didattica</b>	<b>Riconoscimento</b>
Didattica frontale erogata dal proprio corso o da altri corsi (A, B e C)	1 cfu ogni 6 ore
Didattica frontale erogata da corsi di dottorato esteri (B e C)	1,5 cfu ogni 6 ore
Scuole dottorali (D)	1 cfu ogni giorno
Convegni nazionali (D)	0,5 cfu ogni giorno
Convegni internazionali (D)	1 cfu ogni giorno
Seminari (A, B e C)	1 cfu ogni 6 ore
Seminari all'Estero seguiti in presenza (B e C)	1,5 cfu ogni 6 ore

2. Gli iscritti al Dottorato devono conseguire, entro la fine del corso di Dottorato, una certificazione di conoscenza della lingua inglese almeno pari al livello B2. A tal fine, gli iscritti possono avvalersi di corsi e verifiche offerti dal Centro Linguistico di Ateneo.

Tutti i dottorandi hanno diritto a frequentare gratuitamente i corsi di lingua del CLA.

Per valutare i crediti equivalenti di chi frequenta ulteriori corsi di lingua, rispetto a quelli offerti dal CLA (10 o 13 CFU equivalenti) e indicati nella scheda di accreditamento del Corso di Dottorato, si terrà conto delle ore di lavoro svolto a tale fine presso altra istituzione. Saranno inoltre valutate anche certificazioni internazionalmente riconosciute.

### **Art. 8 Tutor**

A ciascun candidato ammesso a frequentare il corso viene assegnato, entro il primo semestre di corso, un docente supervisore, tutor, facente parte del Collegio dei Docenti.

Il tutor è responsabile dell'inserimento del dottorando nell'attività di ricerca del Dottorato e si impegna ad affiancarlo nella proposta e nella pianificazione del piano di studi individuale. Il tutor definisce con lo studente gli argomenti specifici della ricerca e della tesi e garantisce la qualità del suo lavoro.

Il Collegio può revocare l'incarico al tutor che non ottemperi a tali obblighi.

È prevista la possibilità di nominare tra i membri del collegio uno o più co-tutor interni, con il compito di collaborare con il tutor allo svolgimento delle sue funzioni, coadiuvandone i compiti con l'apporto di ulteriori conoscenze scientifiche o tecnologiche. Al/i co-tutor sono estesi diritti ed obblighi del tutor.

A seguito di una motivata richiesta del dottorando, il collegio può autorizzare anche la scelta di co-tutori esterni al Collegio dei docenti.

### **Art. 9. Esame finale**

Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott. Ric. " ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o al perfezionamento delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di Dottorato, corredata da un abstract sintetico, è redatta in lingua inglese. Alla tesi è allegata una relazione del Dottorando e del docente o dei docenti tutor sulle attività svolte durante il Corso di Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni effettuate.

La tesi è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, di seguito denominati valutatori, dei quali almeno uno appartenente a istituzioni estere, esterni all'Università degli Studi di Perugia e agli eventuali Atenei od enti convenzionati o consorziati. I valutatori sono nominati, previa accettazione di una clausola di riservatezza sul loro operato, con decreto del Direttore del Dipartimento, su proposta formulata dal Collegio dei docenti, entro il 30 giugno dell'ultimo anno di Corso di ciascun Dottorando. Il Dottorando presenta la tesi al Collegio dei Docenti, che la invia ai valutatori entro il 31 ottobre dell'ultimo anno di Corso. I valutatori esprimono per iscritto, sulla base di uno schema predisposto dal Collegio dei Docenti ed entro il 31 dicembre successivo, il proprio giudizio analitico sulla tesi, proponendone al Collegio dei Docenti l'ammissione alla discussione pubblica (eventualmente segnalando l'opportunità di modifiche di modesta entità) o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Il Collegio dei Docenti, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei due valutatori si esprime sulla ammissione del Dottorando all'esame finale o sul rinvio, e propone al Direttore del Dipartimento la composizione della Commissione di esame finale. Al Dottorando è data tempestiva comunicazione in ordine alla sua ammissione all'esame finale, o in ordine al rinvio del termine per la discussione della tesi.

Trascorso l'eventuale periodo non superiore a sei mesi, di cui sopra, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo giudizio scritto dei medesimi valutatori, reso entro 60 giorni dalla conclusione del periodo di rinvio alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate e trasmesso al Collegio dei Docenti, che ne dà tempestiva informazione al Dottorando ed all'ufficio competente.

Entro un mese dalla data di conclusione del Corso o entro il mese successivo al termine previsto per il nuovo giudizio dei valutatori, il Dottorando deposita la versione definitiva della tesi, in formato elettronico, presso l'ufficio competente dell'Ateneo.

In caso di giudizio dei valutatori che non prevede il rinvio, la tesi, con delibera del Collegio dei Docenti accompagnata dal giudizio sulle attività svolte nel corso dei tre anni di Dottorato di cui al precedente Art. 7, è ammessa alla discussione pubblica, da tenersi entro il 30 aprile dell'anno solare successivo a quello in cui il Corso si è concluso. Nel caso di rinvio la discussione pubblica si tiene entro novanta giorni dal termine previsto per il deposito della

tesi presso l'ufficio competente a seguito del nuovo giudizio espresso dai valutatori.

La tesi non può comunque essere discussa prima della conclusione dell'ultimo anno del triennio di Corso.

La discussione pubblica della tesi si svolge in lingua inglese innanzi ad una commissione nominata con decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, su designazione del Collegio dei Docenti. La commissione è composta da tre membri italiani o stranieri, scelti tra professori universitari specificamente qualificati nelle tematiche affrontate nella tesi. Almeno due membri devono appartenere a università italiane o estere non formalmente coinvolte nel Corso di Dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei Docenti. La commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere, di particolare competenza documentata sull'argomento della tesi.

Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio collegiale della commissione, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di proporre l'attribuzione della lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

Al Dottorando è preclusa la possibilità di sostenere l'esame finale con disposizione del Dirigente competente, su proposta del Collegio dei Docenti, quando, senza fornire adeguata giustificazione, non rispetti i termini previsti dal presente articolo per la presentazione della tesi al Collegio dei Docenti e ai valutatori o per il deposito presso l'ufficio competente.

Al Dottorando, su delibera del Collegio dei Docenti, è preclusa la possibilità di conseguire il titolo di dottore di ricerca con disposizione del Dirigente competente, quando, senza fornire adeguata giustificazione, non sostenga l'esame finale nella data prevista per la discussione.

Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

#### **Art. 10. Doctor Europaeus**

Su richiesta del Dottorando, l'Ateneo può rilasciare la certificazione di Doctor Europaeus, aggiuntiva al titolo nazionale del relativo Dottorato, nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:

a. la discussione della tesi finale deve essere effettuata previa presentazione di due giudizi positivi (controrelazioni) concernenti la tesi stessa da parte di professori o ricercatori provenienti da due Università dell'Unione Europea diverse da quella in cui la tesi viene discussa;

b. almeno un membro della Commissione giudicatrice deve appartenere ad una istituzione accademica o di ricerca di un paese dell'Unione diverso da quello in cui viene discussa la tesi;

c. parte della ricerca presentata nella tesi deve essere stata eseguita durante un soggiorno di almeno tre mesi in un Paese dell'Unione diverso da quello del Dottorando.

Nel caso in cui le stesse condizioni siano concordate con un Paese extracomunitario, il Dottorando potrà richiedere la certificazione di *International Doctorate*.

#### **Art. 11 Norme transitorie e finali**

Le modifiche del Regolamento, che non siano automatiche per disposizioni di legge o per superiore norma di Ateneo, sono proposte dal Collegio dei Docenti e approvate dal Dipartimento proponente. Per quanto non esplicitamente previsto da questo Regolamento, si fa riferimento al Regolamento Dottorati.



## **Allegato 1**

La relazione consiste in un elaborato, in lingua inglese, che contiene i risultati di ricerca raggiunti nell'ambito del proprio progetto, e in una breve relazione sulle altre attività formative e di didattica integrativa/tutorato svolte nello stesso periodo, corredata della scheda relativa ai crediti ottenuti nelle attività di formazione.

Le norme redazionali della relazione sono fissate nel modello di "Annual Report" fornito dal Collegio dei Docenti e pubblicato sulla pagina web del Corso.

I crediti ottenuti nelle attività di formazione sono riportati dal Dottorando nelle tabelle predisposte all'interno di detto modello, in accordo con il regolamento del Corso.